



Edizione di martedì 30 Settembre 2025

CASI OPERATIVI

Conferimento di partecipazioni e determinazione della plusvalenza
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Codice ATECO del farmacista professionista
di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

IRES premiale: il requisito degli investimenti e le clausole di salvaguardia
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Contratto di cointeressenza propria agli utili: i profili fiscali
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

BILANCIO

Il bilancio per le ASD e le SSD: quali regole applicare per la sua redazione?
di Patrizia Sideri

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

IRES premiale tra ritardi, esclusioni e limiti non previsti dalla norma primaria
di Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda

CASI OPERATIVI

Conferimento di partecipazioni e determinazione della plusvalenza

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



La società X S.r.l. è posseduta da 2 soci persone fisiche (coniugi) A e B, rispettivamente al 50% e al 50% società immobiliare (affitta alla industriale e a terzi).

La società Y S.r.l., posseduta da A e B rispettivamente al 90% e al 10% è una società industriale.

La società Z S.r.l., posseduta da A e B, rispettivamente al 70% e al 30% è una holding iscritta all'anagrafe, che possiede già altre partecipazioni.

A e B intendono conferire in Z S.r.l. la totalità delle partecipazioni possedute in X S.r.l. e Y S.r.l..

Si chiede se vi sono aspetti o criticità operative che possono far considerare il conferimento come realizzativo, soprattutto per ciò che concerne la quota del 10% in Y S.r.l.?

Per il conferimento delle quote di Y S.r.l. in Z S.r.l. è applicabile il regime di realizzo controllato anche per la partecipazione del 10% detenuta dal socio B, precisando che i conferimenti avverranno simultaneamente?

Infine, è possibile mantenere la stessa quota di partecipazione da parte dei 2 soci (70% e 30%) in Z S.r.l., in esito ai conferimenti, ancorché il valore dei conferimenti, da un punto di vista meramente matematico, sposterebbe la quota di A di molto sopra il 70%?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Codice ATECO del farmacista professionista

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

Negli ultimi anni sono in crescita i **farmacisti non titolari di farmacia né soci di società titolari di farmacia**, che decidono di svolgere l'attività in forma di **lavoro autonomo a partita IVA**, invece che nella forma di lavoro subordinato, siccome la **collaborazione professionale** ben si sposa con le esigenze personali di flessibilità, tra cui la necessità di conciliare **l'impegno lavorativo con le incombenze familiari**.

Essendo il farmacista un professionista iscritto al corrispondente **ordine** professionale (c.d. professione ordinistica) e **Albo**, **non si pone** nemmeno **la questione**, di natura giuslavoristica, attinente a un'eventuale **mono committenza**, potendo dunque il farmacista lavoratore autonomo con partita IVA emettere fatture verso un'unica impresa-farmacia (al pari del commercialista, dell'avvocato, dell'ingegnere, ecc.).

Certamente, una grossa spinta all'apertura della partita IVA deriva, anche per i farmacisti, dal benevolo regime **forfettario** che consente di **assoggettare a tassazione il 78% dei compensi percepiti** nell'anno d'imposta, **scontando un'aliquota del 15% oppure del 5% nei primi 5 anni di nuova attività**, una volta **dedotti i contributi previdenziali** pagati all'Enpaf. Con ciò, un farmacista forfettario, al di fuori del periodo di start up che **incassa 50.000 euro di compensi annui**, può beneficiare di un reddito annuo, al netto dell'imposta sostitutiva del 15% e dei contributi previdenziali Enpaf, **di poco inferiore a 40.000 euro**, che su **base mensile** si traduce in un **introito netto di circa 3.300 euro**, somma di tutto rispetto. Nulla vieta, comunque, l'adozione del **regime ordinario IRPEF**, nei rari casi in cui dovesse risultare più conveniente.

D'altro canto, la partita IVA, di per sé, non garantisce, sostanzialmente, alcun **diritto** né alcuna **copertura**; **se non si lavora a causa di malattia o per ferie**, generalmente e salvo diversi accordi, **non si viene pagati**.

Inoltre, si deve tener presente che:

- non si matura il **TFR**;
- a livello pensionistico, l'**Enpaf** garantisce un assegno molto basso, poiché bassa è la somma annuale dovuta a titolo di contribuzione obbligatoria; la contribuzione base

Enpaf, infatti, è forfettaria, quindi **non rapportata al reddito prodotto** dall'iscritto, e **poco superiore a 5.000 euro annui**. Il farmacista professionista, però, può optare per il versamento della contribuzione in misura **doppia** o **tripla**, ottenendo così un incremento dell'importo di pensione eventualmente spettante.

È appena il caso di evidenziare che l'Enpaf rappresenta il **solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto ad assolvere il contributo pensionistico**, non essendo dovuta alcuna somma né alla Gestione Ivs INPS, né alla Gestione separata INPS.

Dall'1.01.2025 è entrata in vigore la **nuova classificazione ATECO 2025**, che dal punto di vista operativo è attiva dall'1.04.2025. La novità ha avuto impatto anche **sui farmacisti professionisti**, avendo modificato il **codice ATECO di riferimento**.

Fino al 2024, infatti, **l'attività del farmacista professionista** era incasellabile **nel codice ATECO 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.**; dal 2025, invece, a parere di chi scrive, il codice ATECO di riferimento diventa il **96.99.99 – Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.**

Ciò lo si evince direttamente dalle istruzioni agli **ISA 2025**. Infatti, «*Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.*» con codice Ateco 96.99.99 sono ricomprese nel **modello Isa 2025 DG99U – Altri servizi a imprese e famiglie** nella cui tabella dei **codici corrispondenti alle attività esercitate**, da inserire nel relativo quadro C, figura il **codice 021** dedicato proprio ai farmacisti.

IRES premiale: il requisito degli investimenti e le clausole di salvaguardia

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

La **Legge di bilancio 2025** ha introdotto, in via transitoria e in attesa dell'attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), una **misura di fiscalità premiale nota come "IRES premiale"**. Questa agevolazione consiste in una **riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES** (portandola al 20% dall'ordinario 24%), applicabile per il solo periodo d'imposta successivo a quello in **corso al 31 dicembre 2024** (generalmente, l'esercizio 2025). L'accesso al beneficio è subordinato al **ricorrere congiunto di specifiche condizioni**, tra cui **l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024** e il rispetto di vincoli occupazionali, ma soprattutto l'effettuazione di **investimenti "rilevanti"**.

Quest'ultimi devono riguardare beni strumentali nuovi, acquisiti anche tramite contratti di locazione finanziaria, e destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato**. La tipologia di beni agevolabili riguarda:

- beni 4.0 ([Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)): tali beni devono essere **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il requisito di interconnessione deve sussistere sin dall'origine, ma può essere realizzato **in un momento successivo**, e deve permanere per un periodo superiore alla **metà del periodo di sorveglianza**;
- beni 5.0: tali beni, oltre all'interconnessione, devono garantire una **riduzione dei consumi energetici**. Tale riduzione non deve essere inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata in Italia o, in alternativa, **non inferiore al 5% dei processi interessati** dall'investimento (sono escluse le spese di formazione del personale, in quanto non rappresentano "beni").

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a **decorrere dal 1° gennaio 2025** ed entro la scadenza del **termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello **in corso al 31 dicembre 2024** (ovvero, generalmente, entro il 31 ottobre 2026 per i soggetti "solari"). Ai fini della competenza, si applicano **le regole ordinarie** di cui all'[art. 109, TUIR](#). L'accesso all'IRES premiale è condizionato **non solo alla tipologia di beni**, ma anche al rispetto di un ammontare minimo di investimenti. L'ammontare minimo è

determinato **in misura pari al maggiore fra i seguenti 3 importi:**

- **30% dell'utile 2024 accantonato** (il 30% della quota di utile accantonato a riserva, che deve essere almeno pari all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024);
- **24% dell'utile 2023** (il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023). Si noti che l'utile 2023 costituisce solo un parametro di calcolo dell'importo minimo, e può essere considerato anche se già distribuito;
- **20.000 euro (importo minimo fisso).**

La fruizione del beneficio è subordinata al **mantenimento dei beni oggetto degli investimenti**. I beni devono essere **mantenuti per un periodo che termina entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2025, il periodo di sorveglianza **termina al 31 dicembre 2030**; per gli investimenti realizzati entro **ottobre 2026**, termina **al 31 dicembre 2031**.

La decadenza si verifica se i beni sono dismessi o ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero. Per quanto riguarda **la delocalizzazione all'estero**, si considera il **bene destinato stabilmente all'estero** se utilizzato fuori dal territorio nazionale per la maggior parte di **ciascun periodo d'imposta** (con ragguaglio negli esercizi di acquisizione ed estromissione) a **partire da quello di acquisizione**. Si ricorda, infine, che **la decadenza può essere evitata in caso di realizzazione a titolo oneroso** (vendita) del bene oggetto dell'investimento rilevante, a condizione che l'impresa effettui un investimento sostitutivo nello **stesso periodo d'imposta del realizzo**. Il bene sostitutivo deve essere nuovo, strumentale e avere **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Contratto di cointeressenza propria agli utili: i profili fiscali

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Contratti d'impresa: aspetti giuridici, ricadute fiscali e accertative

Scopri di più

Il **contratto di cointeressenza agli utili** è tornato recentemente **all'attenzione degli operatori** grazie al **Principio di diritto n. 3 del 19.3.2025** con cui è stata esaminato questo **negozio giuridico nella accezione c.d. propria**, ai sensi dell'[art. 2554, c.c.](#). Il contratto di cointeressenza agli utili, infatti, può presentarsi nella **versione c.d. impropria**, nella quale un imprenditore **riconosce a un terzo una partecipazione agli utili della propria azienda**, previo il corrispettivo di un determinato apporto e con esclusione dalla partecipazione alle perdite. Tale è la formulazione che si evince dalla prima parte dell'[art. 2554, c.c.](#), in cui si individua l'aspetto centrale **nell'apporto che il terzo cointeressato conferisce all'imprenditore**. In questa accezione, il negozio giuridico in oggetto si avvicina sensibilmente al **contratto di associazione in partecipazione**, con apporto di capitale e senza concorso alla **copertura delle perdite**. Nella **versione "propria"**, invece, si ha la **partecipazione agli utili e alle perdite d'una impresa senza il corrispettivo d'un determinato apporto**.

La finalità di quest'ultima versione del contratto è quella di **evitare un andamento troppo imprevedibile dei risultati di esercizio**, nel senso che il cointeressante ottiene dal cointeressato la sicurezza che **quest'ultimo parteciperà alla copertura delle perdite**, laddove esse si manifestassero, e per contro **riconosce sempre al cointeressato una uguale partecipazione agli utili** qualora questi si realizzassero.

È, quindi, una **forma di garanzia che tutela da rischi di impresa** troppo elevati in contropartita della **concessione di una quota di utili di pari entità percentuale**.

È evidente che, nella accezione propria, il contratto di cointeressenza **non prevede alcun apporto da parte del cointeressato**, il che ha portato al tema oggetto del principio di diritto: **la somma che eventualmente il cointeressante/impresa riconosce al cointeressato (quota di utili) ha natura di corrispettivo?**

La condivisibile risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate muove proprio dal **non riconoscere alcun collegamento tra la somma incassata e una prestazione dovuta dal cointeressato** e da tale assenza di collegamento si genera la conclusione che **il trasferimento di somme dall'una o dall'altra parte contrattuale è solo cessione di denaro** che deve essere

qualificata **fuori campo IVA**, ai sensi dell'[art. 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. n. 633/1972](#).

Ma certamente **l'interesse fiscale del contratto di cointeressenza** agli utili nella versione "propria" non si esaurisce al comparto IVA; anzi, è nel comparto delle imposte sul reddito che questa forma di accordo manifesta il suo appeal, specie da quando, nel 2004, il **contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale è stato assimilato al rapporto socio-società**, con la conseguenza che la remunerazione dovuta all'associato, da tempo, **non è più deducibile dal reddito dell'associante** ex [art. 109, comma 9, lett. b\), TUIR](#).

La norma da ultimo citata, infatti, statuisce **l'indeducibilità della remunerazione** relativamente ai **contratti di associazione in partecipazione** e a quelli dell'[art. 2554, c.c.](#), allorché sia previsto **un apporto diverso da opera e servizi** (cioè quando sia previsto un apporto misto opera/capitale, oppure **un apporto di mero capitale**).

La remunerazione dovuta al cointeressato nella forma contrattuale impropria (quindi con apporto di quest'ultimo) certamente rientra **nella sopra citata previsione di indeducibilità**, ma il tema interessante è **valutare se la remunerazione dovuta al cointeressato** nella forma contrattuale propria **subisce la stessa sorte**. Da una parte, si potrebbe argomentare in **senso positivo** (quindi indeducibilità), muovendo dalla specifica citazione eseguita dall'[art. 109, comma 9, TUIR](#) (contratti cui all'[art. 2554, c.c.](#)), posto che la locuzione normativa **cita il termine contratti al plurale**, intendendo riferirsi sia alla forma impropria della cointeressenza, sia alla **forma propria**. Tuttavia, questa **tesi si scontra con un dato normativo ineluttabile**, e cioè che la **indeducibilità della remunerazione contrattuale** è indiscutibilmente condizionata dal fatto che vi sia un apporto del cointeressato di **capitale o misto capitale/lavoro**.

Laddove **questa condizione non si manifesti**, deve ritenersi **non efficace la declaratoria di indeducibilità**.

E la condizione sopra citata **non si manifesta indubbiamente a fronte di un apporto di mera opera** (associato d'opera), ma anche quando sia del **tutto assente l'apporto stesso** (cointeressenza propria). Del resto, l'indeducibilità della remunerazione dovuta alla parte che esegue un apporto di capitale è stata istituita a causa della **analogia tra socio e associato/cointeressato di capitale**: in entrambi i casi, vi è un apporto che sostanzialmente potremmo **definire di equity**, per cui, così come il dividendo (che deriva dall'apporto di capitale sociale eseguito dal socio) non può essere pensato come una posta deducibile dal reddito d'impresa della società erogante, allo stesso modo **indeducibile è la remunerazione riconosciuta a chi apporta capitale**.

Ma se non vi è alcun apporto **si fuoriesce dalla dinamica socio/società** e dalla previsione di indeducibilità di cui al citato [art. 109, TUIR](#): la **remunerazione senza apporto** altro non può essere che un **costo finanziario pienamente deducibile dal reddito d'impresa** del soggetto erogante, così come esso sarà pienamente imponibile in capo soggetto percipiente.

La natura di componente finanziaria permette, a parere di chi scrive, di **escludere la rilevanza**



della remunerazione anche dall'IRAP, sicché avremo un componente negativo non deducibile nell'area C del Conto economico, e, per contro, un **componente positivo non rilevante** collocato tra i proventi della stessa area C del Conto economico **da parte dell'associato imprenditore**.

BILANCIO

Il bilancio per le ASD e le SSD: quali regole applicare per la sua redazione?

di **Patrizia Sideri**

Gli **enti sportivi dilettantistici** sono tenuti alla predisposizione e approvazione del **rendiconto annuale o bilancio**, sia in base alla normativa codicistica, che a quella sportiva: trattasi di un **documento essenziale nella vita di un sodalizio sportivo**, tanto **ai fini civilistici che ai fini fiscali**.

Dal bilancio, infatti, si evince quale sia l'**andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'ente**; elemento essenziale sia per i soci, che per i soggetti che si dovranno esprimere circa la sua **solidità** (pensiamo in caso di ricorso al **credito bancario** o di partecipazione a un **bando per l'affidamento in concessione dell'impiantistica sportiva**); il bilancio e le modalità della sua approvazione, rappresentano, altresì, un importante **elemento di valutazione** ai fini del giudizio sulla **democraticità** dell'ente e sul rispetto del **divieto di distribuzione di utili, anche indiretta**. Sono, pertanto, numerosi gli **stakeholders** (portatori di interesse) che possono essere **interessati dall'andamento** degli **enti sportivi dilettantistici**.

Relativamente alle modalità di redazione del bilancio, per le **società di capitali sportive dilettantistiche**, il perimetro di riferimento è chiaro, sulla base di quanto dispone il Codice civile, ai sensi degli [artt. 2423 ss., c.c.](#). Occorre, infatti, ricordare che **le Società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività di impresa** e che, pertanto, tutte le **operazioni attive sono fiscalmente di natura commerciale**, salvo l'eventuale possibilità di applicare l'agevolazione della **decommercializzazione dei corrispettivi** specifici incassati da parte dei tesserati.

Per le **associazioni sportive dilettantistiche**, al contrario, il quadro di riferimento **non è altrettanto preciso**: ovvero, se da un lato vi è **certezza circa l'obbligo di redigere il rendiconto annuale**, dall'altro **non vi è una previsione normativa** circa le modalità da seguire per la **redazione dello stesso** (come, ad esempio, negli enti appartenenti al mondo degli enti del Terzo settore).

Infatti, sia il Codice civile che il D.Lgs. n. 36/2021 impongono alle **associazioni riconosciute e non riconosciute la redazione del bilancio**, senza, però, specificare quali modalità debbano essere seguite per la sua redazione: il Codice civile, con l'[art. 20, comma 1](#) («*L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio*») e il D.Lgs. n. 36/2021, con l'[art. 7, comma 1, lett. f\)](#), che prevede tra le clausole

obbligatorie dello statuto «*l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari*» (punto già presente nell'[art. 90, comma 18, Legge n. 289/2002](#)).

L'assenza di specifiche regole dettate dalla normativa per la **redazione del bilancio delle ASD**, anche se rappresenta una semplificazione **lasciando libero l'organo preposto alla formazione del bilancio** (solitamente il consiglio direttivo) nella **scelta delle informazioni da esternare** e nella struttura che lo stesso deve assumere, dall'altro lato genera difficoltà nel **fornire una rappresentazione chiara** e precisa dei dati annuali.

A tal fine, assume un'importanza significativa il Documento di ricerca "**Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche**" della Fondazione nazionale commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pubblicato il **13 dicembre 2023** (<https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1744>): il documento, partendo dalle indicazioni dettate per gli enti del Terzo settore dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce gli **schemi di bilancio da utilizzare da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche**, al fine di **accrescere la chiarezza espositiva** in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi, sia **sotto il profilo formale che sostanziale**.

Infatti, sotto il profilo sostanziale, è necessario tenere presente la **valenza che assume il bilancio dei sodalizi sportivi in ambito fiscale**, ai fini della distinzione delle attività istituzionali e commerciali, queste ultime da suddividere **tra operazioni connesse e non connesse agli scopi sportivi** e da diversificare rispetto alle operazioni decommercializzate.

È, pertanto, da salutare con **estremo favore il documento di ricerca citato**, che offre agli operatori del settore sportivo un **valido strumento per la redazione del rendiconto annuale**.

Infine, segnaliamo che anche sotto il profilo della **pubblicità del rendiconto annuale**, vi è una profonda differenza tra le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche: mentre **il bilancio delle SSD deve essere depositato al Registro Imprese entro 30 giorni** dalla sua approvazione, **non è prevista la pubblicazione del bilancio delle ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**: il Regolamento del Registro, infatti, non prevede che il bilancio annuale debba essere pubblicato (ad oggi, l'unica fattispecie in cui il Regolamento indica la necessità di **presentare il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale**, è in fase di deposito **dell'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica**, secondo la procedura semplificata di cui all'[art. 14, D.Lgs. n. 39/2021](#), ai sensi dell'art. 11 del Regolamento).

IRES premiale tra ritardi, esclusioni e limiti non previsti dalla norma primaria

di **Settore Fisco e Diritto d'Impresa di Assolombarda**

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Con il Decreto dell'8 agosto 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le regole applicative dell'IRES premiale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e valida esclusivamente per il periodo d'imposta 2025, in attesa dell'attuazione della più ampia riforma fiscale prevista dalla delega governativa.

La misura, che consiste in una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota Ires applicabile al reddito imponibile 2025, è riconosciuta se sono soddisfatte tre condizioni:

1. accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024;
2. effettuazione di investimenti 4.0 o 5.0;
3. incremento occupazionale nel 2025 senza ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

La disciplina agevolativa presenta alcune distorsioni che, se non affrontate con interventi correttivi organici e accompagnate da una stabilizzazione della misura, rischiano di limitarne l'efficacia.

Un decreto attuativo arrivato troppo tardi

La prima criticità riguarda il ritardo nella pubblicazione delle regole operative.

Una delle condizioni per accedere all'IRES premiale è l'accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024, ma le istruzioni del MEF sono arrivate solo l'8 agosto 2025, quando la maggior parte delle imprese aveva già approvato i bilanci e deliberato la destinazione degli utili. Questo ritardo ha reso inaccessibile l'agevolazione per le imprese che, in assenza di indicazioni chiare, hanno adottato politiche di distribuzione degli utili non in linea con le disposizioni del Decreto.

Ma il problema non riguarda solo chi ha distribuito utili. Il Decreto avrebbe potuto – e dovuto –

prevedere modalità alternative di accesso per le imprese che, pur avendo chiuso il 2024 in perdita e quindi non disponendo di utili da accantonare, hanno comunque rafforzato il proprio patrimonio attraverso conferimenti dei soci o vincoli su riserve pregresse. L'esclusione di queste casistiche appare incoerente con la ratio della misura, che è quella di premiare il rafforzamento patrimoniale e la propensione all'investimento, indipendentemente dalla contingenza reddituale di un singolo esercizio.

Una misura premiale che si fonda su scelte retroattive e che non tiene conto di comportamenti virtuosi alternativi rischia di perdere la sua efficacia.

Un tetto all'agevolazione non previsto dalla norma primaria

Il Decreto ha introdotto – in modo implicito – un tetto al beneficio fiscale, stabilendo che la minore imposta derivante dalla riduzione dell'aliquota IRES al 20% spetta nel limite del costo degli investimenti 4.0/5.0 rimasto a carico dell'impresa. Questo tetto all'agevolazione, non previsto dalla norma primaria, è stato inserito nell'articolo 12 del Decreto, dedicato formalmente al cumulo con altri incentivi, introducendo di fatto una modifica sostanziale.

Il funzionamento del massimale può essere chiarito con un esempio: una società con un reddito imponibile 2025 pari a 1 milione di euro potrebbe teoricamente ottenere un risparmio fiscale di 40.000 euro (4% x 1 milione). Tuttavia, se ha effettuato investimenti 4.0 o 5.0 per soli 30.000 euro, il beneficio fruibile si ferma a tale importo, e pertanto l'aliquota ridotta potrà applicarsi solo su 750.000 euro (30.000/4%), mentre i restanti 250.000 scontreranno l'aliquota ordinaria del 24%.

Sebbene il limite diventi rilevante solo in presenza di un rapporto molto elevato tra reddito imponibile e investimenti (il limite scatta quando il risparmio fiscale supera l'investimento, cioè se il 4% del reddito è maggiore dell'investimento, ovvero quando il reddito è almeno 25 volte l'investimento), la gravità dell'intervento resta: il Decreto introduce una condizione sostanziale che altera l'impianto originario della norma. Quest'ultima prevede gli investimenti, l'accantonamento degli utili e l'incremento occupazionale come requisiti di accesso all'Ires premiale, senza stabilire alcuna correlazione quantitativa tra il beneficio fiscale e l'ammontare delle singole voci.

L'introduzione ex post di un massimale, per di più non chiaramente definito nei criteri applicativi, rischia di tradire il legittimo affidamento delle imprese, che hanno pianificato investimenti e strategie fiscali sulla base della norma primaria. Questo genera incertezza normativa e compromette la fiducia degli operatori economici.

Penalizzate le imprese in perdita nel 2025 e quelle con utili 2023 anomali

Il Decreto non ha risolto alcune distorsioni strutturali della disciplina dell'IRES premiale, già evidenziate in dottrina, che penalizzano imprese virtuose ma con situazioni contabili o reddituali non standard. Due casi emblematici sono le imprese che chiudono il 2025 in perdita e quelle che nel 2023 hanno registrato utili eccezionalmente elevati.

Partiamo dal primo caso. L'Ires premiale si applica solo in presenza di un reddito imponibile nel 2025. Sono quindi escluse le imprese che, pur avendo rispettato tutte le condizioni di accesso (accantonamento dell'utile 2024, investimenti qualificati, incremento occupazionale), chiudono l'esercizio 2025 in perdita. Non è previsto alcun meccanismo di riporto del beneficio non fruito, né una forma di "congelamento" del diritto all'agevolazione. Questo approccio è tecnicamente discutibile: misure analoghe (es. la vecchia ACE o i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali) prevedono sempre la possibilità di riportare il beneficio agli esercizi successivi, proprio per evitare che la loro fruizione sia condizionata da una singola contingenza reddituale.

Una soluzione equa e tecnicamente sostenibile sarebbe quella di rendere strutturale l'agevolazione e consentire qualche forma di riporto in avanti dell'agevolazione.

Venendo al secondo caso, la norma impone che l'investimento minimo sia pari al maggiore tra il 30% dell'utile 2024 accantonato e il 24% dell'utile 2023 (con un minimo di 20.000 euro). Il riferimento all'utile 2023 è stato introdotto come parametro oggettivo per evitare manipolazioni contabili sull'utile 2024 (ad esempio, il rinvio di componenti positivi o l'anticipazione di costi) al fine di abbassare artificialmente la soglia degli investimenti richiesti. Tuttavia, questo correttivo, pur comprensibile nelle intenzioni, produce effetti distorsivi: penalizza le imprese che nel 2023 hanno registrato utili elevati, solo per eventi non ricorrenti (operazioni straordinarie, rivalutazioni, dismissioni). In questi casi, l'investimento richiesto per accedere all'agevolazione può risultare sproporzionato rispetto alla reale capacità operativa dell'impresa nel 2025, rendendo di fatto inaccessibile il beneficio.

Questo genera una disparità di trattamento tra imprese con utili stabili e imprese con utili variabili, in contrasto con i principi di equità e proporzionalità.

Per risolvere il problema, si potrebbe introdurre un meccanismo di normalizzazione dell'utile 2023 (ad esempio tramite l'esclusione di componenti straordinarie) oppure l'adozione di un parametro pluriennale.

Inoltre, va sottolineato che non è prevista alcuna valorizzazione dell'investimento 4.0 o 5.0 eccedente rispetto al minimo richiesto, né dell'incremento occupazionale superiore alla soglia dell'1%. L'assenza di un meccanismo di riporto o di premialità aggiuntiva disincentiva comportamenti virtuosi oltre il minimo richiesto, riducendo l'efficacia incentivante della misura.

Anche in questo caso una soluzione sarebbe quella di rendere strutturale l'agevolazione e prevedere la possibilità di riporto in avanti dei parametri in eccesso.

L'incremento occupazionale e il nodo della CIG

Merita una riflessione conclusiva la condizione di accesso relativa alla stabilità occupazionale triennale e all'assenza di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Sul primo punto, è senz'altro apprezzabile la scelta normativa di non considerare rilevanti – ai fini della verifica della condizione – le cessazioni del rapporto di lavoro dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario e licenziamento per giusta causa. Si tratta di una previsione di buon senso, che evita di penalizzare le imprese per uscite “fisiologiche” non imputabili alla loro volontà. Sarebbe stato auspicabile un analogo approccio anche nella disciplina della Super deduzione per le nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023, art. 4). Resta tuttavia da chiarire il significato preciso dell'espressione “*pensionamento per raggiunti limiti di età*” e se essa – come sarebbe opportuno – possa ricomprendere anche i casi di pensionamento anticipato per anzianità contributiva.

Venendo alla previsione relativa all'assenza di CIG (D.Lgs. 148/2015) negli anni 2024 e 2025, il Decreto ammette al beneficio solo le imprese che hanno utilizzato l'ammortizzatore sociale per eventi transitori e non imputabili all'azienda o ai dipendenti (art. 11, lett. a), escludendo invece quelle che vi hanno fatto ricorso per gestire situazioni temporanee di mercato (art. 11, lett. b).

Questa disposizione rischia di escludere dall'agevolazione molte imprese virtuose, che rispettano pienamente gli obiettivi della misura in termini di investimenti e occupazione, ma che si sono trovate a fronteggiare difficoltà operative temporanee derivanti da fattori esterni, come l'inasprimento delle politiche commerciali internazionali. Su questo punto, è auspicabile un chiarimento da parte degli organi competenti, al fine di garantire un'applicazione equa e coerente della misura.